

SOLUZIONI

1. Esercizi concernenti gli atti normativi nuovi

Esercizio 1: Titolo

→ Trova l'errore

1.	Ordinanza del Consiglio federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e debole (Ordinanza sugli impianti elettrici sulla corrente debole, OImE/CFeD)
2.	Decreto federale concernente l'approvazione della che approva la Convenzione OIL n. 189 sulla tutela dei diritti dei traduttori
3.	Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno DFI concernente i funghi commestibili e il lievito (Ordinanza del DFI sui funghi)

Commentato [Autore1]: Le ordinanze del Consiglio federale portano soltanto il titolo "ordinanza"; cfr. n. marg. 4.

Commentato [Autore2]: Il titolo abbreviato non rispecchia l'intera materia disciplinata dall'atto; meglio: **Ordinanza sugli impianti elettrici**.

Commentato [Autore3]: L'abbreviazione è troppo lunga e complessa (n. marg. 16). OIE non va bene poiché già usata in francese per l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (RS 142.205) OIEI potrebbe essere usato poiché l'abbreviazione esiste soltanto in romancio (che non è lingua ufficiale riguardo alla legislazione federale); tuttavia meglio evitare, anche solo per una questione di cortesia.

Commentato [Autore4]: Qui va usata l'abbreviazione; nell'ingresso, l'abbreviazione va esplicitata (n. marg. 155).

Esercizio 2: Ingresso

→ Trova l'errore

1.	<i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto l'articolo 84 della Costituzione federale <u>svizzera del 18 aprile 1999</u> ¹ ; in <u>applicazione esecuzione</u> dell' <u>a</u> Accordo del 21 giugno 1999 ² fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 ³ , <i>decide decreta:</i> ¹ RS 101 ² RS 0.740.72 ³ FF 2007 3997
----	--

Commentato [Autore5]: La Cost. viene sempre citata con il solo titolo Costituzione federale, senza data (n. marg. 106)

Esercizio 3: Disposizioni finali

→ Completa la disposizione

1.	Art. 56 Referendum ed entrata in vigore ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo. ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2.	Art. 42 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 20.

→ Punteggiatura: quale e dove?

1.a	22 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1.b	22. Juni 2019 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident, Ueli Maurer Der Bundeskanzler, Walter Thurnherr
1.c	22 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2. Esercizi concernenti i rimandi

Esercizio 1: Rimando a singole disposizioni

→ Trova l'errore

1.	¹ Le persone giuridiche che esercitano un'attività di intermediazione assicurativa secondo l' articolo 43, capoverso epv 1; lettera a sono iscritte a registro nella loro funzione di intermediario assicurativo.
2.	³ Chi non adempie l'obbligo di notifica secondo il capoverso 2 del presente articolo è punito con la multa.
3.	⁵ L'estratto dal registro secondo l'articolo 37 capoverso 3 OTV contiene anche i dati che devono figurare nell'estratto specifico per imprese giusta l'articolo 37 capoverso 4 OTV .

Commentato [Autore6]: Oppure: "della presente ordinanza", se si intende l'art. 37 della presente ordinanza. In ogni caso occorre specificare (nelle tre lingue) a quale testo si riferisce il secondo rimando, per evitare qualsiasi ambiguità.

Esercizio 2: Rimando ad altri atti normativi federali o loro disposizioni

→ Quali informazioni si possono dedurre dalla forma dei seguenti rimandi in merito alle altre occorrenze della LEF nei testi in cui figura il rimando?

LEF=legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; RS 281.1

1.	¹ Se nei confronti del debitore doganale è stato dichiarato il fallimento, l'Amministrazione federale delle dogane può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno doganale. Non è applicabile l'articolo 198 LEF .
2.	¹ Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF ²⁴ se il termine di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente. ²⁴ RS 281.1
3.	³ I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento .

Commentato [Autore7]: Siamo nel capoverso 1, quindi questa è la prima occorrenza dell'abbreviazione nell'articolo, senza riferimento RS = l'abbreviazione è stata introdotta nell'ingresso; n. marg. 108.

Commentato [Autore8]: Siamo nel capoverso 1, quindi questa è la prima occorrenza dell'abbreviazione nell'articolo, ma con riferimento RS = l'abbreviazione è stata introdotta nel corpo del testo, in un articolo precedente; n. marg. 107.

Commentato [Autore9]: Siamo nel capoverso 3 e il titolo della legge è citato senza data e senza riferimento RS = la legge è già citata in un capoverso precedente di questo articolo (con data e riferimento RS); n. marg. 109.

→ Trova l'errore

1.	<p>³ Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 del Codice delle obbligazioni (CO)².</p> <p>² RS 220</p>
2.	<p>Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo</p> <p>La legge del 18 giugno 1993²⁸ sul trasporto viaggiatori è abrogata.</p> <p>²⁸ RU 1993 534, 1328; 1997 2452; 1998 2859; 2000 2877 RS 745.1</p>
3.	<p>³ Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 della LAVS del 20 dicembre 1946.</p>

Commentato [Autore10]: Il CO è uno degli atti normativi citati senza data e con un titolo specifico: n. marg. 106

Commentato [Autore11]: In caso di abrogazione, vanno indicati i riferimenti alla RU (non RS) ancora rilevanti al momento dell'abrogazione, reperibili nella rubrica "Modifiche" della RS; cfr. n. marg. 49.

3. Esercizi concernenti le modifiche

Esercizio 1: Atto modificatore/atto mantello

→ Trova l'errore

1	<p>Ordinanza sulle misure fitosanitarie in ambito agricolo</p> <p>Modifica del 5 giugno 2018</p> <hr/> <p><i>Il Consiglio federale svizzero:</i> <i>visto l'articolo 33 della legge federale del 30 settembre 2014¹ sulle misure fitosanitarie;</i> <i>ordina:</i></p> <p>Art. 1^I</p> <p>L'ordinanza del 25 novembre 2016² sulle misure fitosanitarie in ambito agricolo è modificata come segue:</p> <p><i>Titolo abbreviato (nuovo)</i></p> <p>Ordinanza sulle misure fitosanitarie in ambito agricolo (Ordinanza sulle misure fitosanitarie)</p> <p><i>Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva</i></p> <p>² L'indennità è versata se:</p> <p>II Allegato 7</p> <p>L'allegato 7 riceve la nuova versione conformemente all'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.</p> <p>Art. 2^{III}</p> <p>La presente modifica ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2018.</p> <p>¹ RS 910.2 ² RS 910.212</p>
---	---

Commentato [Autore12]: Formato: grassetto

Commentato [Autore13]: Negli atti modificatori non si citano le basi legali, salvo rare eccezioni; cfr. n. marg. 286.

Commentato [Autore14]: Le parti degli atti modificatori (e degli atti mantello) sono suddivise in cifre romane, non articoli; cfr. n. marg. 290.

Commentato [Autore15]: In questa parte dell'atto modificatore va usato il titolo precedente la modifica; cfr. n. marg. 293.

Commentato [Autore16]: Formula standard: n. marg. 298

Commentato [Autore17]: N. marg. 302

3.	<p>Ordinanza sull'adeguamento di disposizioni concernenti le misure fitosanitarie in ambito agricolo</p> <p>(Ordinanza sulle disposizioni fitosanitarie, ODF)</p> <p>del 15 settembre 2018</p> <hr/> <p><i>Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 33 della legge federale del 30 settembre 2014¹ sulle misure fitosanitarie, ordina:</i></p> <p>I</p> <p>Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:</p> <p>1. Ordinanza del 25 novembre 2016² sulle misure fitosanitarie in ambito agricolo</p> <p><i>Art. 14 cpv. 2</i></p> <p>...</p> <p>¹ RS 910.2 ² RS 910.212</p>
----	--

Commentato [Autore18]: L'atto mantello non ha mai un titolo breve, né un'abbreviazione.

Commentato [Autore19]: Questa abbreviazione sarebbe comunque esclusa, poiché già usata per la versione francese dell'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (RS 922.13).

Commentato [Autore20]: Titolo abbreviato introdotto dalla modifica dell'esempio precedente.

Esercizio 2: Modifica di singole disposizioni

→ Qual è la soluzione giusta?

1.a	<p>Art. 2, titolo e lett. d Conti speciali</p> <p>Conti speciali sono tenuti da:</p> <p>d. il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.</p>
1.b	<p>Art. 2, titolo e lett. d</p> <p>Conti speciali</p> <p>d. il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.</p>
1.c	<p>Art. 2, rubrica e lett. d</p> <p>Conti speciali</p> <p>Conti speciali sono tenuti da:</p> <p>d. il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.</p>

Commentato [Autore21]: L'articolo ha una rubrica, non un titolo; cfr. n. marg. 79.

Commentato [Autore22]: Qui si deve riportare la frase introduttiva, anche se la modifica concerne soltanto la lett. d

2.a	Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2 ² Abrogato
2.b	Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2 ² Abrogato
2.c	Art. 2, rubrica e cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco ² Abrogato

Commentato [Autore23]: Le indicazioni metatestuali non terminano mai con il punto.

Commentato [Autore24]: Posizione sbagliata

3.a	Inserire sopra il titolo della sezione 3: Art. 15a Registro dei titolari di autorizzazioni ¹ La Confederazione tiene un registro ...
3.b	Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 15a Registro dei titolari di autorizzazioni La Confederazione tiene un registro ...
3.c	Inserire prima della sezione 3 Art. 15a Registro dei titolari di autorizzazioni ¹ La Confederazione tiene un registro ...

Commentato [MTEB25]: È questa la formula da utilizzare, cfr. n. marg. 310.

→ Trova l'errore

	Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2 lett. b e d ¹ La banca dati contiene le indicazioni seguenti: c. l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione; ² Il titolare dell'autorizzazione annuncia senza indugio all'Ufficio competente: b. <u>Concerne soltanto il testo italiano</u> d. il ritiro del prodotto per i motivi di cui all'articolo 23 capoverso 1;
--	---

Commentato [Autore26]: Qui ovviamente va messa la modifica del testo italiano, non l'indicazione metatestuale.